



Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca

Versione 01/04.23

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/04/2023



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Norme generali

1. Le presenti norme – emanate in attuazione della normativa vigente – disciplinano l'istituzione e l'attivazione di Dottorati di ricerca e dei Corsi di Dottorato di ricerca presso l'Università Telematica San Raffaele Roma.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università Telematica San Raffaele Roma promuove sotto ogni forma l'organizzazione di Corsi di Dottorato di Ricerca, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. A tal fine, l'Università istituisce Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso di sé (Corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo); può aderire altresì a convenzioni o consorzi finalizzati all'istituzione di Corsi di Dottorato di Ricerca, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il presente Regolamento disciplina i Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università Telematica San Raffaele Roma, nonché la partecipazione dell'Ateneo a Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti in regime di convenzione o di consorzio, a norma dell'art. 3 del presente Regolamento. I Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università Telematica San Raffaele Roma possono adottare un proprio Regolamento di funzionamento, recante norme di attuazione e integrative, nel rispetto del presente Regolamento nonché delle ulteriori disposizioni vigenti. Il Regolamento di funzionamento è approvato dal Senato Accademico, su proposta del Collegio dei docenti e sentito il parere del Dipartimento al quale il Corso di Dottorato di Ricerca afferisce dal punto di vista amministrativo.
4. La disciplina dei Corsi di Dottorato di Ricerca in regime di convenzione o consorzio, ivi comprese la tipologia dei titoli rilasciati e le modalità di ammissione, nonché le verifiche intermedie e finali, è rimessa agli accordi fra i soggetti convenzionati o consorziati anche relativamente ai Corsi aventi sede amministrativa presso l'Università Telematica San Raffaele Roma.
5. I docenti di un'altra Università possono aderire a un corso di Dottorato di Ricerca dell'Università Telematica San Raffaele Roma, previa approvazione del Collegio dei docenti del corso.
6. L'attività didattica prestata nell'ambito di Corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso l'Università o con il suo concorso può essere computata ai fini dell'assolvimento degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo. Resta ferma la libertà dei professori e ricercatori dell'Università di aderire, a titolo personale, a Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti presso altre università, anche straniere, previo nulla-osta del Dipartimento di appartenenza.



Art. 3

Tipologie di Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo, nelle forme ammesse dalla normativa vigente, possono afferire a un Dottorato di Ateneo o interateneo.
2. Le Università possono richiedere l'accreditamento dei Corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei Corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o Università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Art. 4

Requisiti per l'accreditamento dei Corsi e delle sedi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università Telematica San Raffaele sono attivati previo accreditamento secondo la normativa vigente. L'accreditamento può essere richiesto anche in relazione a singoli curricula, ove previsti.
2. Le proposte di accreditamento devono in ogni caso rispettare i requisiti stabiliti dai competenti organi di valutazione e accreditamento, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del Collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile della composizione di genere:
 - il Collegio del Dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia e, per la restante parte, da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di Dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio di Dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
 - i componenti dei Collegi appartenenti a Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
 - il coordinatore del Dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
 - fermo restando quanto previsto nei punti precedenti, possono far parte del Collegio di Dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e



comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato;

b) numero delle borse di Dottorato. A tal fine è richiesto:

- la disponibilità, per ciascun ciclo di Dottorato da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per Corso di Dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo Corso di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
- nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del Corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;

c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso di Dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;

d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del Corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;

f) attività, anche in comune tra più Corsi di Dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

3. In fase di istituzione di un nuovo Dottorato, la struttura accademica proponente sottopone all'approvazione del Senato Accademico la composizione del Collegio dei Docenti.

Art. 5

Attribuzione delle borse di Dottorato di Ricerca

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, determina l'importo globale degli stanziamenti di Ateneo per l'erogazione delle borse di Dottorato di Ricerca, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenendo conto del parere del Senato Accademico.
2. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi, possono essere coperti dall'Università con fondi propri anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.
3. Lo stanziamento a disposizione viene attribuito dal Consiglio di Amministrazione ai singoli Corsi di Dottorato di Ricerca, su proposta motivata del Senato Accademico e tenendo conto della valutazione operata dalle strutture competenti in relazione alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, al DM 226/2021.



Art. 6

Istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca

1. Il Rettore, con il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo e previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, a seguito dell'accreditamento Ministeriale, istituisce e attiva, con proprio decreto, i Corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede presso l'Università Telematica San Raffaele Roma.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno una durata di almeno tre anni, a eccezione di quanto previsto all'art. 7 del D.M. n. 226/2021.

Art. 7

Organi del Dottorato di Ricerca

1. Gli Organi del Corso di Dottorato di Ricerca sono:
 - a. il Coordinatore;
 - b. il Collegio dei docenti.
2. Il Coordinatore assicura il buon andamento del Corso e dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei docenti, esercita le competenze a esso attribuite dal presente Regolamento, nonché le ulteriori competenze a cui il Collegio dei docenti lo deleghi o previste dal Regolamento di funzionamento del Corso. Il Coordinatore può designare un vicario per i casi di assenza o impedimento.
3. I soggetti facenti parte il Collegio dei Docenti dovranno:
 - a) appartenere ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso;
 - b) essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti negli ultimi 5 anni;
 - c) aver ricevuto dall'Ateneo di appartenenza, nel caso di docenti esterni all'Ateneo, la disponibilità al rilascio del nulla-osta alla partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato;
 - d) comunicare la possibilità di essere o meno conteggiati ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento ministeriale per l'accreditamento del Dottorato;
 - e) confermare la possibilità di svolgere attività didattica e tutoriale, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 dicembre 2010, n. 240.
4. In fase di attivazione dei cicli successivi, la partecipazione di un nuovo docente al Collegio dei docenti sarà sottoposta in prima istanza all'attenzione dei componenti del Collegio stesso e poi all'approvazione del Dipartimento di afferenza del Dottorato ed alla successiva approvazione da parte del Senato Accademico.

Art. 8

Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso altra Università

1. Previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, il Rettore stipula le convenzioni e gli atti costitutivi dei consorzi, di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, finalizzati all'istituzione di Corsi di Dottorato di Ricerca non aventi sede amministrativa presso l'Università Telematica San Raffaele Roma.



Art. 9

Dottorato di Ricerca in convenzione con istituzioni estere

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, l'Università Telematica San Raffaele può attivare Corsi di Dottorato di Ricerca, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni, anche in co-tutela di tesi, che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo.
2. La convenzione specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti condizioni:
 - a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive (o come specificato dalla convenzione stessa);
 - b) l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e garantisce al suddetto i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - c) il dottorando svolge la propria attività di studio e di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
 - d) l'esame finale con discussione della tesi si svolge davanti alla Commissione giudicatrice, integrata con un componente dei docenti dell'Ateneo partecipante;
 - e) ognuna delle due istituzioni rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca per la stessa tesi, nel rispetto della normativa vigente nei relativi Paesi e conformemente ai regolamenti delle università partecipanti; il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'università partner.
3. I Corsi di Dottorato di Ricerca di cui l'Ateneo è sede amministrativa possono accettare, anche in esubero rispetto al numero massimo di posti disponibili, studenti di Corso di Dottorato di Ricerca estero per la co-tutela di tesi.

Art. 10

Dottorato industriale e apprendistato

1. L'Università, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «Dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i Corsi di Dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di Dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.



4. I bandi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al Dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del Dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.

Art. 11

Dottorati di interesse nazionale

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei Dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale un Corso di Dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei Corsi di Dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d) prevede, per ciascun ciclo di Dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi del Decreto Ministeriale fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il Dottorato di interesse nazionale, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.
4. Per la partecipazione ai Dottorati di interesse nazionale il Dipartimento seguirà l'iter procedurale stabilito dall'art. 7 comma 1.



TITOLO II - PROCEDURE DI AMMISSIONE

Art. 12

Accesso al Corso di Dottorato di Ricerca

1. L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica che deve concludersi entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, ad eccezione dei dottorati attivati ai sensi dell'art. 10.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che siano in possesso di laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale prevista dal bando di concorso o titolo straniero equipollente idoneo ovvero da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al Corso di Dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al Corso.
3. La data di inizio del Dottorato è stabilita e definita nel bando di partecipazione.

Art. 13

Bando per l'ammissione

1. Ogni singolo bando, redatto in italiano ed in inglese viene emanato dal Rettore dell'Università Telematica San Raffaele Roma con decreto. L'università dovrà curarne altresì la pubblicazione nel proprio sito, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero.
2. È titolo preferenziale l'esperienza didattica o di ricerca in Università telematiche e/o su tematiche afferenti all'e-learning.
3. Per ogni singolo bando di concorso deve essere indicato:
 - a) il numero complessivo dei candidati da ammettere;
 - b) la eventuale possibilità di ammettere candidati non laureati: in tal caso il bando deve contenere la data entro la quale deve essere stata conseguita la laurea (e la classe di laurea, se richiesta), da parte di coloro che presenteranno domanda, senza limitazioni di età e cittadinanza, che siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero da coloro che conseguiranno il titolo richiesto per l'ammissione; in ogni caso il termine ultimo per il conseguimento del titolo dovrà essere entro il 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo straniero sarà accertata dalla commissione del Dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi;
 - c) specifica indicazione che, in caso di esito positivo della selezione, i candidati di cui alla lettera b) del presente articolo debbano aver conseguito il titolo richiesto per l'ammissione entro il termine massimo stabilito dal bando, pena la decadenza;
 - d) eventuale quota di posti riservati a studenti laureati in università estere o a borsisti di governi esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale e, nel caso, le eventuali modalità e criteri di ammissione differenziati, inclusi un diverso calendario di svolgimento della procedura di ammissione ed una conseguente graduatoria separata (qualora i posti riservati ai sensi della presente lettera non fossero attribuiti, potranno essere resi disponibili per le procedure di cui alla lettera b);
 - e) Il bando contiene l'indicazione del numero di borse delle eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a



uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.

- f) le modalità di attribuzione delle borse di studio o delle eventuali altre forme di finanziamento;
 - g) l'eventuale numero di contratti di apprendistato di cui all'art. 50 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 - h) le eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Ateneo;
 - i) gli eventuali contributi per l'accesso e la frequenza;
 - j) l'indicazione della quota di borse o altre forme di finanziamento eventualmente riservato a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso di Dottorato;
 - k) le modalità per la consegna della domanda e dei relativi allegati;
 - l) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o orali previste (qualora sia previsto un colloquio, gli studenti residenti all'estero potranno sostenerlo anche mediante modalità telematiche);
 - m) l'indicazione dei titoli preferenziali;
 - n) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca previste per i dottorandi e la modalità di presenza presso la sede dell'Ateneo che eroga la borsa da parte dei dottorandi (inclusa la presenza in azienda per i dottorati innovativi);
 - o) i diritti ed i doveri dei dottorandi.
4. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari o internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti che, in ogni caso, dovranno essere attivati nell'ambito dei Corsi di Dottorato accreditati.
5. Nel caso di borse finanziate da azienda o ente terzo su una precisa tematica di ricerca, possono essere previste graduatorie distinte.
6. Possono essere banditi posti di Dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.

Art. 14

Commissione Esaminatrice e procedura di selezione

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore dell'Università Telematica San Raffaele Roma, ed è composta da almeno tre membri, docenti – anche stranieri – o esperti della materia di riconosciuta qualificazione. Nella composizione della commissione, in ogni caso, il numero dei docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti.
2. La Commissione Esaminatrice per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca tiene conto della valutazione dei titoli, del curriculum, dell'eventuale progetto di ricerca, della conoscenza di lingue straniere – e in ogni caso della lingua inglese - dei candidati.
3. La procedura selettiva deve assicurare un'adeguata valutazione comparativa dei candidati e deve tener conto delle disposizioni previste dal bando di concorso. I candidati potranno, eventualmente, presentare una lettera di referenze redatta da soggetti di elevata qualificazione per documentabili attività svolte nell'ambito specifico del progetto di ricerca proposto.
4. I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine della graduatoria degli idonei, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.



5. In caso di rinunce degli aventi diritto, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
6. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato ammesso al Corso, decade qualora non provveda alla consegna dei moduli d'immatricolazione entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo telematico di Ateneo.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 15 Obbligo di frequenza

1. L'ammissione al Dottorato di Ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all' art. 10 comma 2 lettera b. Il dottorando è tenuto a garantire la frequenza al Corso di Dottorato di Ricerca sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti, secondo modalità definite dai regolamenti di Ateneo, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Corso di Dottorato.
2. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di Dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
3. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla-osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
4. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca godono, per il periodo di durata normale del Corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13.8.1984, n. 476/1984, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato di Ricerca, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero, di cui all'articolo 22, comma 3.
5. Gli iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca che siano titolari di un posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio o di un assegno di ricerca possono terminare la formazione previa rinuncia alla borsa di studio per il Dottorato di Ricerca.
6. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, qualora il dottorando svolga attività lavorative, la valutazione della compatibilità con l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore di ricerca è demandata al Collegio dei docenti.



7. È prevista l'esclusione dal Corso di Dottorato di Ricerca - con provvedimento rettorale adottato su decisione motivata del Collegio dei docenti - in caso di giudizio negativo sull'attività dell'iscritto al Corso di Dottorato di Ricerca in una delle verifiche previste dall'organizzazione del Corso. In caso di esclusione dal Corso, la borsa di studio eventualmente attribuita cessa di essere erogata a partire dalla data deliberata dal Collegio.

Art. 16

Congedi per maternità e sospensione degli obblighi di frequenza

1. Per la tutela della genitorialità, di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12.7.2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2007, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del Corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
2. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di Dottorato, la sospensione del Corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

Art. 17

Borse e contributi

1. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica più disagiata; ulteriori situazioni di parità di merito saranno regolate ai sensi dell'art. 2 comma 9 della Legge 16.6.1998, n. 191/1998.
2. Non si può usufruire contemporaneamente di più borse di studio, sia pure erogate da fonti diverse, fuorché di quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorno all'estero l'attività di formazione o di ricerca. In tale caso, non si ha diritto all'elevazione della borsa di studio per periodi di soggiorno all'estero.
3. Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza di un altro Corso di Dottorato di Ricerca o di un Corso ritenuto equipollente (presso l'Università Telematica San Raffaele Roma o presso altra sede) non può godere di un'altra borsa di Dottorato di Ricerca.
4. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del Dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il Corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.
5. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dal Decreto del Ministero in vigore. L'incremento della borsa di studio, come disposto dal D.M. 226/2021, è stabilito nella misura del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.



6. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del Corso di Dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.
7. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, sulla base di quanto previsto dalla relativa regolamentazione.
8. Il contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato è disciplinato dal Regolamento Tasse e Contributi di Ateneo.
9. La borsa di studio del Dottorato di Ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26 della legge 8.8.1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
10. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo n. 68 del 29.3.2012.

Art. 18

Consenso alla pubblicazione della tesi di Dottorato di Ricerca

1. All'atto dell'immatricolazione al Corso, il dottorando deve rilasciare liberatoria per il deposito della propria tesi di Dottorato di Ricerca, in formato elettronico, nell'archivio istituzionale di Ateneo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell'Università provvedere al deposito della tesi medesima presso le Biblioteche di Roma e Firenze, in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 19

Rappresentanza dei dottorandi

1. I dottorandi eleggono un loro rappresentante nel Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di Ricerca al quale sono iscritti per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
2. È componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di Ricerca un rappresentante dei dottorandi, che resta in carica per tre anni.
3. La proclamazione e la nomina degli eletti è formalizzata con Decreto del Rettore.

TITOLO IV - PROGRAMMA DI STUDIO, ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO

Art. 20

Programmi di studio

1. Per ogni singolo Corso di Dottorato deve essere previsto, con revisione annuale, un programma di studio costituito da tematiche in grado di aggregare il più vasto interesse nei confronti del Corso stesso e che preveda altresì, al fine di salvaguardare la necessaria specializzazione,



tematiche scientifiche rapportate ad almeno un settore scientifico-disciplinare o ad una aggregazione di settori affini.

2. Ciascun programma dovrà prevedere, tra l'altro:
 - a) specifica indicazione del percorso formativo che dovrà essere seguito dai dottorandi, ivi compresi l'indicazione dei docenti titolari degli insegnamenti, il programma di ciascun Corso e le modalità di accertamento dei risultati di apprendimento acquisiti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca previste per i dottorandi;
 - c) il tempo riservato all'attività seminariale ovvero alla formazione attraverso la pratica di attività di ricerca, nonché, ove previsto, il tirocinio anche presso aziende e centri di ricerca italiani o esteri di comprovata qualificazione;
 - d) le modalità di supervisione tutoriale dei candidati, in misura adeguata allo sviluppo del progetto di ricerca, con definizione dei criteri e delle forme di pubblicità ai candidati;
 - e) le condizioni e le modalità di formazione dei dottorandi nell'ambito di tirocini aziendali anche in funzione di progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni all'Università Telematica San Raffaele Roma;
 - f) le condizioni ed i limiti per la partecipazione dei dottorandi alle attività di tutorato degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché – entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico – nelle attività di didattica integrativa;
 - g) le modalità di mobilità interateneo o presso enti di ricerca o imprese, preferibilmente tramite lo svolgimento di periodi di studio all'estero o presso istituti di ricerca internazionali secondo accordi di co-tutela che prevedano un soggiorno all'estero non inferiore a sei mesi.

Art. 21

Ammissione alla discussione

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture “Dott.Ric.” ovvero “Ph.D.”, viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di Dottorato di Ricerca, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, deve essere redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
4. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il dottorando, entro la fine del terzo anno, deve presentare domanda per sostenere l'esame finale.
5. La tesi di Dottorato di Ricerca viene ammessa alla discussione, a conclusione dell'ultimo anno di Corso del Dottorato stesso. Fino alla discussione della tesi, il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
6. La procedura per l'ammissione alla discussione è la seguente:
 - a) la tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel Corso del Dottorato di Ricerca e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata con un giudizio analitico scritto da almeno due docenti (valutatori) entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. I valutatori, individuati dal Collegio dei docenti devono essere in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere o internazionali, esterni ai



- soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato di Ricerca di cui almeno uno è un docente universitario;
- b) della tesi, i valutatori propongono l'ammissione alla discussione pubblica o un rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni;
 - c) il Collegio dei docenti, anche sulla base della valutazione di cui al punto precedente, decide sull'ammissione della tesi e sul periodo di rinvio eventualmente proposto dai valutatori;
 - d) in ogni caso, l'ammissione alla discussione pubblica avviene trascorso l'eventuale periodo di rinvio; in caso di rinvio, la tesi dovrà essere corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, parere reso alla luce delle correzioni o delle integrazioni eventualmente apportate.
7. Il Decreto di nomina dei valutatori verrà pubblicato sull'Albo telematico di Ateneo e sul sito di Ateneo alla sezione Dottorati di Ricerca. Il candidato è tenuto a trasmettere tempestivamente ai valutatori copia della tesi, allegando una relazione sulle attività svolte nel Corso del Dottorato di Ricerca e sulle eventuali pubblicazioni.
 8. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di Dottorato nei tempi previsti dalla durata del Corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
 9. Una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere proposta dal Collegio dei Docenti per motivate esigenze scientifiche. Nella proposta dovranno essere indicati i Fondi extra F.F.O. sui quali graverà la proroga. Su dette proposte delibererà il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 22

Commissione giudicatrice

1. La discussione pubblica della tesi avviene innanzi a una Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori universitari, italiani o stranieri, specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi, nel rispetto ove possibile, dell'equilibrio di genere. La Commissione giudicatrice può essere integrata da non più di due esperti, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, o di particolare e documentata competenza sull'argomento della tesi.
3. La maggioranza dei componenti della Commissione giudicatrice deve essere costituita da persone che non siano componenti del Collegio dei docenti e non prestino servizio presso una delle istituzioni che concorrono all'attivazione del Corso. In nessun caso può far parte della Commissione giudicatrice il tutor che ha seguito il lavoro di tesi.
4. La Commissione è nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti può eventualmente richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici. Il Decreto del Rettore verrà pubblicato sull'Albo telematico di Ateneo e sul sito di Ateneo alla sezione Dottorati di Ricerca.
5. Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice riporta le modalità e i tempi dei lavori, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice che non abbia



concluso i suoi lavori senza giustificato motivo decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

6. La Commissione giudicatrice comunica agli Uffici competenti la data fissata per la discussione, affinché si proceda alla pubblicazione dell'avviso sull'Albo telematico di Ateneo e sul sito di Ateneo alla sezione Dottorati di Ricerca.
7. Ai componenti delle suddette Commissioni giudicatrici non viene erogato compenso; qualora spettante, viene erogato esclusivamente il rimborso delle spese di missione, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.

Art. 23

Discussione della tesi e conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. Il candidato è tenuto a inviare tempestivamente la propria tesi ai Commissari, unitamente alla relazione del Collegio dei docenti.
2. Al termine della discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, la tesi viene approvata o respinta con motivato giudizio scritto collegiale. Nel caso in cui la tesi venga respinta, non sarà più possibile discuterla.
3. La lode è attribuita con voto unanime della Commissione giudicatrice, in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
4. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore, che rilascia altresì il diploma originale. In caso di Corsi articolati in curricoli, il titolo reca la relativa indicazione.

Art. 24

Doctor Europaeus

1. Il titolo di Doctor Europaeus è un titolo aggiuntivo di European Doctorate allegato al titolo di dottore di ricerca, rilasciato dall'Ateneo nel rispetto delle raccomandazioni e dei criteri stabiliti nel 1991 dalla Confederation of European Union Rectors' Conferences e accolte dall'European Universities Association (EUA).
2. Il titolo di Doctor Europaeus è rilasciato dall'Ateneo quando sussistono tutte le seguenti quattro condizioni:
 - a) la tesi di Dottorato deve essere in parte il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell'U.E. diverso dal Paese ove è iscritto il candidato. La permanenza presso l'istituzione universitaria europea dovrà essere provata da una dichiarazione del professore/ricercatore supervisore, su carta intestata dell'università europea o del centro di ricerca europeo;
 - b) giudizio positivo sul lavoro di tesi espresso da almeno due referee di due istituzioni universitarie di due Paesi dell'U.E. diversi dal Paese ove è iscritto il candidato. Il referee dovrà compilare un apposito modulo per il referaggio predisposto dagli uffici amministrativi dell'ateneo, che sarà parte integrante del verbale della commissione d'esame di Dottorato;
 - c) presenza nella commissione d'esame di Dottorato di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria di un Paese dell'UE diverso dal Paese ove è iscritto il candidato;
 - d) la discussione dovrà essere sostenuta, almeno in parte, in una lingua diversa da quella ufficiale del Paese ove è iscritto il candidato.



3. La domanda, utilizzando un apposito modulo predisposto dagli uffici amministrativi dell'ateneo, dovrà essere presentata al coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca che la invierà agli uffici amministrativi competenti, dopo l'approvazione della richiesta di rilascio del titolo da parte del collegio dei docenti. Ad essa dovranno essere allegati i due giudizi positivi di due referee afferenti a due istituzioni europee sul lavoro di tesi del dottorando e la dichiarazione della permanenza all'estero su carta intestata dell'università europea o del centro di ricerca europeo che ha ospitato il dottorando.
4. Nel verbale relativo all'esame finale dovrà essere riportato che il titolo di Doctor Europeus viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sopra specificate e relative alla valutazione di una giuria internazionale, al plurilinguismo, alla mobilità del dottorando e alla valutazione della tesi.
5. Saranno parte integrante del verbale i giudizi dei due referee.
6. Gli uffici competenti rilasceranno un certificato attestante il conseguimento del titolo nel rispetto delle raccomandazioni dell'EUA. Sul certificato verrà inserito quale marchio distintivo il logo dell'Unione Europea.

Art. 25

Cause di decadenza dei candidati all'esame finale

1. Il dottorando è dichiarato decaduto, con disposizione del Collegio dei docenti competente, quando, senza manifestare alcuna giustificazione, non presenti la tesi nei tempi sopra indicati.
2. Decade altresì quando non sostenga, senza manifestare alcuna giustificazione, l'esame finale nella data prevista per la discussione.
3. Nel caso in cui, nelle suddette ipotesi di decadenza, il dottorando manifesti gravi e documentati motivi, questi saranno valutati dal Collegio dei docenti, eventualmente in deroga a quanto previsto nel precedente comma.

Art. 26

Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di Dottorato

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 -bis, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 -bis, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il Corso di Dottorato, ivi compresa la tesi di Dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1 -bis, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Università, ed alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili



parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

Entrata in vigore. Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 28

Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta di uno o più Collegi dei docenti.
2. Il presente Regolamento può essere modificato a fini di adeguamento ai criteri generali fissati dal MUR e dall'ANVUR.

Art. 29

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia ad D.M. n. 226/2021 e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia.